

OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" -
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla



contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la Deliberazione della Commissione Amministratrice del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia n. 03/2020, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione ed utilizzo del Fondo 2020;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58/2019, secondo cui *"Il limite al trattamento accessorio del personale di*



cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

Considerato che, secondo il tenore letterale della norma citata, la stessa si applica soltanto ai comuni e non anche ai Consorzi;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall' 1/1/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- o retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- o assegno ad personam di cui all'art.110 comma 3 del d.lgs. 267/2000,
- o fondo del lavoro straordinario;

Rilevato che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B allegata al Ccnl per l'anno 2019;

Evidenziato che si è provveduto, anche per l'anno 2020, all'incremento del fondo ai sensi dell'art. 67, co. 2, lett. a) in relazione al personale non dirigenziale presente al 31/12/2015 ed al riallineamento dei valori delle posizioni economiche in atto alla data di entrata a

regime dei miglioramenti economici stabiliti dal CCNL 21/05/2018 per l'anno 2019, escludendo il personale dirigenziale;

Ricordato che il limite del salario accessorio anno 2016 era pari ad € 110.134,30;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che l'ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2019 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2019 non vi sono state cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità/Assegno ad personam, come previsto dall'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.05.2018);
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Preso atto che le economie di parte stabile accertate, relativamente al fondo costituito nell'anno 2019 ammontano ad € 2.109,07 e che quindi, ai sensi dell'art. 68, co. 1, del CCNL 21/05/2018 le predette risorse andranno ad incrementare la parte variabile del fondo anno 2020. Si evidenzia che le stesse, essendo già certificate nella costituzione del fondo anno 2019, non sono soggette a vincoli di contenimento;

Preso atto che, con deliberazione della Commissione Amministratrice del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia n.3/2020 è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018 e pertanto vengono stanziare:

- a) iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera i) CCNL 21.05.2018, in relazione agli obiettivi del piano della performance, pari ad € 64.000,00;
- b) Iscrizione risorse ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. h) del CCNL 21/05/2018 – fino 1,2% monte salari anno 1997 per € 987,67;

Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di Gestione 2020, unitamente al Piano della Performance, come di seguito sintetizzato.

Il piano di lavoro, che si caratterizza per obiettivi di medio-lungo periodo, rappresenta uno strumento operativo pienamente in linea con i principi e gli obbiettivi previsti dal decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).



Il progetto si prefigge di garantire a livello territoriale una maggiore sostenibilità delle produzioni, con particolare riferimento a sicurezza ambientale, sociale e risparmio economico.

Questo si realizza attraverso l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente, oltre alla possibile riduzione del numero di applicazioni fitosanitarie mediante razionalizzazione delle strategie di contenimento delle avversità.

Le potenzialità di questo progetto sono elevate, basti pensare che il risparmio di una singola applicazione a livello provinciale costituisce un contenimento medio in peso stimato in 2,6 tonnellate di fitofarmaci con evidenti ricadute positive sulla sicurezza ambientale e sociale. Relativamente agli aspetti economici la riduzione di ogni singola applicazione consentirebbe un risparmio territoriale di mezzi tecnici stimato in € 400.000, ai quali va aggiunta una riduzione dei costi operativi di circa € 350.000.

In funzione di questi sfidanti obiettivi è stato definito ed intrapreso uno specifico progetto territoriale per l'innovazione e la razionalizzazione della difesa fitosanitaria che si compone di più azioni complementari:

1. Gestione e implementazione di una rete agrometeorologica di libera consultazione mediante applicativo web;
2. Sviluppo di una capillare rete di monitoraggio delle avversità della vite attraverso controlli di campo (Check-up, Follow-up e monitoraggi speciali);
3. Ridefinizione degli indirizzi territoriali per il contenimento di peronospora e oidio della vite;
4. Ideazione e costante aggiornamento di moderni sistemi di comunicazione e informazione.

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 112.864,85, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;



Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

Richiamata la deliberazione della Commissione amministratrice del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia n.17 del 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	42.183,82
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	3.549,96

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile di Delegazione di Parte Datoriale nominato con Decisione del Presidente del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia numero 09/2018, ratificata con Deliberazione della Commissione Amministratrice del Consorzio n.09 del 23/10/2018,

DETERMINA

- 1) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art.



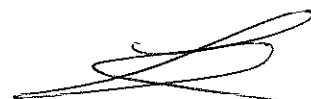
23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un importo complessivo di Euro 112.864,85 come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;

- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione in relazione alla possibile integrazione della parte variabile del fondo e alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
- 4) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	42.183,82
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	3.549,96

- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Dirigente / Responsabile di servizio.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO



ALLEGATO A
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 43.574,15
Risorse stabili soggette al limite -CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA -ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO -ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
...	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	
Risorse stabili ESCLUSE dal limite-CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 499,20
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 1.694,76
... ..	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 2.193,96
Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA	



B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	€ 987,67
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	€ 64.000,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 64.987,67
Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	€ 2.109,07
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 (ANTE 2016)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER RECUPERO DELLA TARI E DELL'IMU (DAL 1/1/2019 - Art. 1 comma 1091 Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018)	



SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 2.109,07
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€112.864,85
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 108.561,82
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 4.303,03
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3- QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI.....	
TOTALE DECURTAZIONI	
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 112.864,85
EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 112.864,85

Reggio Emilia, 8 Maggio 2020

IL DIRETTORE

(Dott. Luca Casoli)